NORME SULLA QUALITA' E LA TRASPARENZA DELLA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

Art. 7

Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi

Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data. 2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

Versione in vigore dal 25 novembre 2014, non più in vigore dal 23 luglio 2016 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
Estremi	Legge 14 gennaio 2013, n. 9
Capo	II — Norme sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-qualita-e-la-trasparenza-della-filiera-degli-oli-di-oliva/art-7-termine-minimo-di-conservazione-e-presentazione-degli-oli-di-oliva/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it